



Allegato B) alla delibera C.U. n. 6 del 28/03/2017

Unione di Comuni Lombarda
“Oltre Adda Lodigiano”
Provincia di Lodi

**Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC)**

Approvato con delibera dell’Assemblea Dell’Unione n. 14 del 16 luglio 2014

MODIFICHE:

Delibera Assemblea Unione n. 7 del 16/07/2015

Delibera Consiglio dell’Unione n. 3 del 26/01/2017

Delibera Consiglio dell’Unione n. 6 del 28/03/2017

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	7
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>	7
Art. 3 -	<i>Soggetto attivo</i>	7
Art. 4 -	<i>Componenti del tributo</i>	8
Art. 5 -	<i>Il Funzionario Responsabile del Tributo</i>	8
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Art. 6 -	<i>Oggetto del titolo</i>	9
Art. 7 -	<i>Soggetti attivi</i>	10
Art. 8 -	<i>Soggetti passivi</i>	10
Art. 9 -	<i>Presupposto impositivo</i>	11
Art. 10 -	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo ed abitazione Principale</i>	12
Art. 11 -	<i>Base imponibile per i fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili</i>	14
Art. 12 -	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili e per le abitazioni concesse in comodato</i>	16
Art. 13 -	<i>(soppresso)</i>	
Art. 14 -	<i>Determinazione delle aliquote della detrazione dell’imposta</i>	18
Art. 14 bis	<i>Aliquota agevolata per le abitazioni in comodato d’uso gratuito</i>	18
Art. 15 -	<i>Detrazione per l’abitazione principale</i>	19
Art. 15bis	<i>Riduzione per le abitazioni concesse in locazione con contratto a canone concordato</i>	20
Art. 16 -	<i>Casi di assimilazione dell’abitazione principale</i>	20
Art. 17 -	<i>Esenzioni dell’imposta</i>	21
Art. 18 -	<i>Quota statale del tributo</i>	22
Art. 19 -	<i>Versamenti</i>	23
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
Art. 20 -	<i>Oggetto del titolo</i>	25
Art. 21	<i>Soggetti passivi</i>	25
Art.22	<i>Presupposto e finalità</i>	26
Art. 23	<i>Immobili soggetti al tributi</i>	27
Art. 24	<i>Determinazione della base imponibile</i>	27
Art. 25	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	27
Art. 26	<i>Aliquote del tributo</i>	28
Art. 27	<i>(soppresso)</i>	29
Art. 28	<i>Esenzioni</i>	29
Art. 28bis	<i>Riduzione per le abitazioni concesse in locazione con contratto a canone concordato</i>	30
Art. 29	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	30

Art. 30	<i>Versamento del tributo</i>	31
Art. 31	<i>Importi minimi</i>	31
	TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
Art. 32	<i>Oggetto del Titolo</i>	32
Art. 33	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	32
Art.34	<i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>	34
Art. 35	<i>Soggetto attivo</i>	34
Art. 36	<i>Soggetto passivo</i>	34
Art. 37	<i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>	36
Art. 38	<i>Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</i>	37
Art. 39	<i>Esclusione dall'obbligo di conferimento</i>	38
Art. 40	<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	38
Art. 41	<i>Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani, assimilati e speciali</i>	39
Art. 42	<i>Superficie degli immobili</i>	40
Art. 43	<i>Costo di gestione del servizio e piano finanziario</i>	41
Art. 44	<i>Scuole statali</i>	42
Art. 45	<i>Determinazione della tariffa</i>	43
Art. 46	<i>Articolazione della tariffa</i>	43
Art. 47	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	44
Art. 48	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	45
Art. 49	<i>Occupanti le utenze domestiche</i>	45
Art. 50	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	46
Art. 51	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	47
Art. 52	<i>Tributo giornaliero</i>	48
Art. 53	<i>Tributo provinciale</i>	48
Art. 54	<i>Riduzione per le utenze domestiche</i>	49
Art. 55	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	50
Art. 56	<i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>	51
Art. 57	<i>Agevolazioni</i>	52
Art. 58	<i>Limiti di riduzione tariffaria</i>	52
Art. 59	<i>Versamenti</i>	52
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 60	<i>Dichiarazione</i>	55
Art. 61	<i>Dichiarazione TARI</i>	55
Art. 62	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	57
Art. 63	<i>Sanzioni</i>	60
Art. 64	<i>Interessi</i>	60

Art. 65	<i>Riscossione coattiva</i>	61
Art. 66	<i>Rimborsi</i>	61
Art. 67	<i>Contenzioso</i>	62
	TITOLO 6 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Art. 68	<i>Entrata in vigore e abrogazioni</i>	63
Art. 69	<i>Clausola di adeguamento</i>	63
Art. 70	<i>Norma di rinvio</i>	63
	ALLEGATO A – Categorie di utenze non domestiche	64

TITOLO 1 **DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 nei Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Corte Palasio e Crespiatica che, a decorrere dal 01 Gennaio 2014, si sono costituiti nell'Unione di Comune Lombarda "Oltre Adda Lodigiano".
2. Il presente regolamento tiene conto dell'esigenza di disporre di un'unica fonte regolamentare disciplinante la IUC in tutte le sue componenti al fine di un maggior coordinamento normativo e regolamentare anche alla luce della volontà legislativa di unificazione dei principali tributi comunali.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ARTICOLO 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Sono soggetti attivi del tributo i Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Corte Palasio e Crespiatica, che dal 01/01/2014 si sono costituiti nell'Unione dei

Comuni Lombarda "Oltre Adda Lodigiano" per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul loro territorio.

ARTICOLO 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'Imposta Unica Comunale (IUC) si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale:*
 - costituita dall'Imposta Municipale propria (**IMU**), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi, articolata a sua volta:*
 - nel Tributo per i Servizi Indivisibili (**TASI**), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella Tassa sui Rifiuti (**TARI**), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 5

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. L'organo preposto dell'Unione di Comuni designa il funzionario responsabile del tributo al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con un preavviso di almeno sette giorni.

TITOLO 2
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

ARTICOLO 6
OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, nei Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Corte Palasio e Crespiatica, facenti parte dell'Unione di Comuni Lombarda "Oltre Adda Lodigiano", quale componente di natura patrimoniale della IUC.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti, in particolare alle disposizioni dettate:
 - dall'art. 13 DL 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dalle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707-729 della L. 147/2013;
 - dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili;
 - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ARTICOLO 7

SOGGETTI ATTIVI

1. Soggetti attivi dell'imposta sono:
 - i Comuni di Abbazia Cerreto, Boffalora d'Adda, Corte Palasio e Crespiatica facenti parte dell'Unione di Comuni "Oltre Adda Lodigiano" per gli immobili ubicati sul proprio territorio. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di appartenenza in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.
 - lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione della categoria D/10 esente da imposta a far data 01/01/2014, calcolato ad aliquota base del 0,76%.

ARTICOLO 8

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario finanziario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento giudiziario di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione sulla casa coniugale e sulle relative pertinenze.

ARTICOLO 9

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione "Oltre Adda Lodigiano" come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di legge.
2. Dal 01/01/2014 l'IMU non si applica al possesso **dell'abitazione principale** e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relativa all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dai singoli Comuni.
3. L'imposta municipale propria non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari **appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse, con decorrenza dal 01/01/2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica¹;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla **casa coniugale** assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente **appartenente alle Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale

¹ *Ipotesi di inapplicabilità introdotta dal comma 15 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)*

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ARTICOLO 10

DEFINIZIONI DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO ED ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per "fabbricato"² si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
2. Per "area fabbricabile"³ si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

² Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del DL 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs 30/12/1992, n. 504

³ Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del DL 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs 30/12/1992, n.504

Un'area è da considerarsi edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per "terreno agricolo"⁴ si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile⁵.
4. Per "abitazione principale" si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del DL 201/2011, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

⁴ Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del DL 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del D.Lgs 30/12/1992, n. 504

⁵ Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile stabiliscono che "Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

ARTICOLO 11
BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI - TERRENI AGRICOLI - AREE
EDIFICABILI

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive mm. e ii.

3. Per i FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D NON ISCRITTI IN CATASTO, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i TERRENI AGRICOLI E TERRENI NON COLTIVATI, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per le AREE FABBRICABILI il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

ARTICOLO 12

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO, PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI E PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - c) **con decorrenza dal 01/01/2016⁶**, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado⁷ che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità, di cui alla lettera b) del comma 1, è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

⁶ *Ipotesi di riduzione introdotta dal comma 10 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)*

⁷ Genitori/Figli

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b), si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante o simile);
- l'inagibilità del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 380 del 06 Giugno 2001 ⁸ e L.R. n.12 del 11 Marzo 2005, art. 27, comma 1 lett. c) e d);
- il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie in materia.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e B anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità successivamente verificabile da parte del Comune.

ARTICOLO 13

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

(Articolo soppresso in seguito alla Legge 208/2015, art.1 comma 10)

⁸ **D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 e ss.mm.ii. – Art. 3 “Definizione degli interventi edilizi**

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente(*), fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

ARTICOLO 14

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote e la detrazione dell'IMU sono stabilite con delibera dei rispettivi Consigli Comunali dei comuni aderenti all'Unione nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 24/12/2012, n. 228.
2. Le deliberazioni dei Consigli Comunali di approvazione delle aliquote e detrazione devono essere adottate entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e detrazioni vigenti nell'anno precedente.
3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 286.
4. La delibera di approvazione delle aliquote e della detrazione deve essere pubblicata sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia della delibera decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

ARTICOLO 14 bis

ALIQUOTA AGEVOLATA PER ABITAZIONI IN COMODATO D'USO GRATUITO.

1. Ciascun comune dell'Unione, con la deliberazione di cui al precedente articolo 14, può prevedere un'aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti e affini in linea retta e collaterale fino al 2^a grado⁹, a condizione che gli stessi utilizzino tale immobile come abitazione principale e, nello stesso, acquisiscano la residenza anagrafica.

⁹ Rientrano nella previsione i genitori con i figli (parenti in linea retta di 1° grado), i nonni con i nipoti (parenti in linea retta di 2° grado), i fratelli/sorelle (parenti in linea collaterale di 2° grado), Suoceri (affini di 1° grado) e cognati (affini di 2° grado)

2. L'aliquota agevolata verrà applicata su richiesta dell'interessato che dovrà presentare apposita istanza entro il 16 dicembre dell'anno in cui ha inizio il comodato o l'utilizzo dell'aliquota agevolata.

ARTICOLO 15

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a prescindere dalla percentuale di possesso.
2. La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
4. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati ed aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per questa fattispecie di immobili non compete tuttavia l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011.

ARTICOLO 15 bis¹⁰

RIDUZIONE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTI A CANONE CONCORDATO.

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, a decorrere dal 2016, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune con la deliberazione di cui all'articolo 14, viene ridotta al 75%.

ARTICOLO 16

CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Vengono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, e quindi esenti da IMU:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata;
 - b) a decorrere dall'anno 2015¹¹, l'unità immobiliare (con esclusione delle categorie A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze nei limiti di legge, possedute dai cittadini residenti all'estero se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
 - possedere a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
 - essere già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.
2. Sull'unità immobiliare di cui alla lettera b), le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

¹⁰ Riduzione introdotta dal comma 53 dell'articolo unico della L. 208/2015

¹¹ Modifica introdotta dall'art. 9-bis del D.L. 28 Marzo 2014, n. 47, convertito dalla Legge 23 Maggio 2014, n.80, che ha modificato l'art. 13, comma 2, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 prevedendo che, a partire dall'anno 2015 “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso “:

3. Allo stesso regime dell'abitazione principale soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale.

ARTICOLO 17

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, **comma 1, lettere b) c) d) e) f) h) ed i) del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504:**
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui

all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

3. Sono esenti dall'imposta altresì, **i terreni agricoli**¹²:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
4. Sono esenti dall'imposta i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993, convertito dalla legge 133/94.
5. Sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (**immobili merce**), fintanto che permane tale destinazione e che gli stessi immobili non siano locati. In questo caso, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

ARTICOLO 18

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

¹² Esenzione introdotta in via definitiva dal comma 13 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuata direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
5. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ARTICOLO 19

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o mediante bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1,

comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro i termini previsti per legge. In caso di mancata pubblicazione entro i predetti termini si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. L'imposta è versata autonomamente da soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare a condizione che:
 - l'imposta si completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento, o con comunicazione successiva l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento; in tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi;
 - eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la quota di possesso.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

TITOLO 3
DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

ART.20

OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) istituito dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni nei Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Corte Palasio e Crespiatica, facenti parte dell'Unione di Comuni Lombarda "Oltre Adda Lodigiano" quale componente della IUC legata alla fruizione di servizi.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23 e dalla Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni contenute nella L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 21

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari così come definite ai fini IMU al precedente articolo 10. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione **temporanea** degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 22

PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, a eccezione, in ogni caso, **dei terreni agricoli** e, **a decorrere dal 01/01/2016,**

dell'abitazione principale, come definita ai sensi dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune di cui all'articolo 29 del presente regolamento.

ART. 23

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU al precedente articolo 10 comma 1) "fabbricato" – 2) "area fabbricabile".
2. **Sono esclusi dal campo di applicazione della TASI i terreni agricoli e, con decorrenza 01/01/2016, gli immobili destinati ad abitazione principale** (tranne quelli accatastati nelle cat. A1-A8-A9).

ART. 24

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 11 del presente regolamento, ad eccezione del comma 4, che definisce la base imponibile per i terreni agricoli, esenti dalla TASI.

ART. 25

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e

sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

ART. 26

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base della TASI è del 1 per mille.
2. Ogni Comune dell'Unione, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, può ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento. o può aumentarla fino al 2,5 per mille. In questo caso deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Per i fabbricati **rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella L. 214/2011, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
4. A decorrere dall'anno 2016, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (**immobili merce**), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. Il comune può, nella delibera di definizione delle aliquote, modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
5. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale di ciascuno dei comuni aderenti all'Unione Oltre Adda Lodigiano, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nei precedenti commi del presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 27

DETRAZIONI

(Articolo soppresso in seguito alla Legge 208/2015, art.1 comma 14)¹³

ART. 28

ESENZIONI

1. Sono **esenti** dalla TASI gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
- ✓ gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
 - ✓ Gli immobili dall'art. 7, comma 1, lettere b) c) d) e) f) ed i) del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504:
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

¹³ L'articolo 27 prevedeva detrazioni per l'abitazione principale, che, in seguito all'esenzione TASI su tali immobili, introdotta dalla L. 208/2015, non sono più applicabili.

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Le esenzioni di cui al comma 1 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 28 bis¹⁴

RIDUZIONE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTI A CANONE CONCORDATO.

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento.

ART. 29

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni dell'Unione di Comuni Oltre Adda Lodigiano. Con deliberazione del Consiglio Comunale di ogni singolo Comune saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

¹⁴ Riduzione introdotta dal comma 54 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)

Art. 30

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale:
 - **Entro il 16 giugno – ACCONTO**
 - **Entro il 16 dicembre – SALDO**E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 31

IMPORTI MINIMI

1. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

TITOLO 4
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

ART. 32

OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 33

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 34

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, così come identificate dai regolamenti comunali di igiene pubblica vigenti in ciascun comune dell'Unione nelle more dell'adozione di un regolamento che disciplini il servizio di igiene urbana da parte della nuova gestione associata dell'Unione di Comuni Lombarda "Oltre Adda Lodigiano" su tutto il territorio dell'Unione.

ART. 35

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetti attivi del tributo sono i comuni di Abbazia Cerreto, Boffalora d'Adda, Corte Palasio e Crespiatica che, dal 1^a gennaio 2014 si sono costituiti nell'Unione "Oltre Adda Lodigiano" nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 36

SOGGETTO PASSIVO

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, realizzi il presupposto oggettivo di cui al successivo articolo 37 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra tutti coloro i quali usano in comune le superfici stesse.

2. Si considera pertanto soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - ✓ per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti della famiglia anagrafica;
 - ✓ per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. Il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie nei seguenti casi:
 - ✓ detenzione dei locali da parte di un soggetto diverso dal possessore come sopra individuato per un periodo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare (affitto, comodato d'uso, ecc.);
 - ✓ locali tenuti a disposizione;
 - ✓ autorimesse o cantine non pertinenziali o comunque non collegabili ad una abitazione, salvo che non sia prodotto contratto di locazione o comodato di durata superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile qualora utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. Nel caso di multiproprietà (tutti i casi nessuno escluso) e di centri commerciali integrati (con riferimento ai complessi edilizi resi unitari da collegamenti, passaggi ed accessi, interni o coperti, e con la presenza di più utenze con diversa ragione sociale) il responsabile, e titolare, del versamento del tributo è il soggetto che gestisce i servizi comuni. Il tributo è dovuto per i locali e le aree scoperte sia di uso comune sia di uso esclusivo fermo restando il vincolo di solidarietà fra tutti coloro i quali siano occupanti, detentori o possessori di singole parti di locali ed aree, sia per la parte di competenza in via esclusiva sia per i locali e aree di uso comune.

ART. 37

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie-catastali;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.
4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 38

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione occupate da persone che, pur avendo mantenuto in queste la residenza anagrafica, si trovano di fatto, ricoverate permanentemente in strutture sanitarie e/o assistenziali, a condizione che l'immobile non sia utilizzato da terzi, né in affitto né in comodato gratuito;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

2. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 39

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 40

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o

pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

ART. 41

RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E SPECIALI

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, **la superficie** è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
laboratori fotografici, eliografie	30%
autofficine per riparazione veicoli, elettrauto, gommisti, distributori di carburante	30%
verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche, vetrerie	30%
laborazioni di materie plastiche, vetroresine	30%
officine del fabbro, falegnamerie	30%
Caseifici	30%

ambulatori medici, dentistici, odontotecnici, radiologi, laboratori di analisi	30%
autoservizi, autolavaggi, autorimesse	30%
allestimenti, insegne	20%
tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie	20%

2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà allegare la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate e presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

ART. 42

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o

iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga ovvero da misurazione diretta.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
7. In sede di prima applicazione della TARI vengono utilizzate le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU e TARES) di cui al D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 43

COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Dal 2017 il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene svolto da un unico gestore in forma congiunta su tutto il territorio dell'Unione, pertanto i costi saranno determinati annualmente sulla base di un unico piano finanziario approvato dall'Unione, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. I costi esposti nel PEF approvato dall'Unione saranno poi ripartiti, secondo criteri condivisi dai comuni, così da determinare il costo del servizio a carico di ciascun ente, il quale, con propria delibera consigliare provvederà a stabilire le tariffe da applicare sul proprio territorio.
5. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 44

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 45

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del Piano finanziario dei costi di cui all'art. 43, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/1996 le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 46

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate **nell'allegato A** al presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

ART. 47

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 61, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 48

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 49

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore **a sei mesi**, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica, ma tenute a disposizione, per utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio del Comune, nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il numero degli occupanti deve essere indicato nella denuncia, di cui all'art. 30 del presente Regolamento, in mancanza di tale dato sarà stabilito convenzionalmente sulla base dei seguenti criteri:

fino a 50 M.Q.	1 occupante
da 51 a 80 M.Q.	2 occupanti
da 81 a 120 M.Q.	3 occupanti
da 121 a 160 M.Q.	4 occupanti
da 160 a 200 M.Q.	5 occupanti
oltre 200 M.Q.	6 occupanti

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche classificate nella categoria "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" se, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ART. 50

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale

produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 51

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate **nell'allegato A.**
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 52

TRIBUTO GIORNALIERO

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata di un importo pari al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

ART. 53

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 54

RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. 20% da applicare solo sulla parte variabile della tariffa, in caso di utilizzo di sistemi di recupero della frazione umida dei rifiuti organici, attraverso forme di COMPOSTAGGIO che rispettino il processo di decomposizione aerobica, evitando la formazione di cattivi odori e non costituiscano richiamo per i roditori. Il Comune si riserva di compiere accertamenti opportuni per la verifica dei requisiti necessari all'applicazione della riduzione;
 - b. 50%, da applicare solo sulla parte variabile della tariffa, per le ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE per uso stagionale o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale con espressa dichiarazione di non cederle in locazione od in comodato, anche saltuario.
- 1/bis. La TARI si applica nella misura ridotta di due terzi per le unità immobiliari adibite a civile abitazione possedute da tutti i cittadini residenti all'estero a condizione che gli stessi siano iscritti all'AIRE e che sia l'unica unità immobiliare posseduta e non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Il Comune può in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni.
3. La riduzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed

oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio Comunale tributi la denuncia prevista e la nuova tariffa decorrerà dal giorno in cui sono cessate le condizioni per la riduzione.

4. Le riduzioni di cui al comma 1 saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione.

ART. 55

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) 50% per i locali ed aree scoperte utilizzate da utenze non domestiche, nell'ipotesi di **uso stagionale o non continuativo ricorrente**, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta. La riduzione sarà concessa unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione.
 - b) Per le utenze che dimostrino di aver **avviato al recupero** rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti assimilati agli urbani per il medesimo anno, calcolato quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K_d) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale della tariffa.

La riduzione così determinata non può comunque superare il 30% della quota variabile del tributo.

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente: a tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai

rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

2. Il Comune può in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni.

ART. 56

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La temporanea interruzione del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo.
2. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di giorni 30, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.
3. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella variabile, del 40% per le utenze poste ad una distanza superiore a 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica in linea d'aria.
4. La riduzione di cui al comma 3 si applica alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche con superficie imponibili non superiore a 150 mq. Non si applica alle utenze non domestiche che sono tenute a conferire presso le isole ecologiche comunali.

ART. 57
AGEVOLAZIONI

1. Con la deliberazione di determinazione delle tariffe, possono essere previste delle riduzioni per le seguenti categorie di utenze non domestiche nei limiti percentuali per ciascuna indicati:

Cat. 16 : ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub

Riduzione del 40% sulla parte fissa e variabile

Cat. 17 : bar, caffè, pasticcerie

Riduzione del 15% sulla parte fissa e variabile

Cat. 18 : supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Riduzione del 10% sulla parte fissa e variabile

Cat. 20 : ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Riduzione del 60% sulla parte fissa e variabile.

2. La copertura delle agevolazioni di cui al comma 1 deve essere assicurata mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune.

ART. 58
LIMITI DI RIDUZIONE TARIFFARIA

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire di una sola riduzione scelta fra quelle allo stesso più favorevole.

ART. 59
VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241 (modello F24), ovvero tramite le altre

modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. L'Unione di Comuni, alla quale la funzione è stata conferita, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il versamento degli importi dovuti deve essere effettuato in **DUE** rate aventi cadenza **16 MAGGIO E 16 NOVEMBRE**.
4. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la data di scadenza della 1^ rata (16 MAGGIO);
5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00.
8. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

9. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

10. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

11. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, l'Unione provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo *articolo 62*, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 60
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 61
DICHIARAZIONE TARI

1. La dichiarazione ai fini TARI deve essere presentata entro 90 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma 1 il tributo non è comunque dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
4. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. Per i soggetti non residenti la predetta denuncia di variazione del nucleo familiare dovrà invece essere presentata e avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al verificarsi dell'evento.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza. In mancanza dell'indicazione, viene attribuito come numero di soggetti, quello di tre unità;
 - c) L'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata tramite telefax o in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 62

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) Accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
- d) Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- Degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- Del proprio personale dipendente;
- Di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

3. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente comunicazioni od elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

5. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è possibile considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
6. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'Unione provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o apposito bollettino postale;
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 63
SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 699 della L. 147/2013, le sanzioni per omessa dichiarazione, infedele dichiarazione e incompleta o infedele risposta ai questionari di cui ai precedenti commi 2,3 e 4, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 64
INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del tasso legale di tempo in tempo vigente.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 65

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 66

RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale di tempo in tempo vigente, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati per ciascun tributi nel presente regolamento.

ART. 67
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 68

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la TARSU.

ART. 69

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 70

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti.

ALLEGATO A

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Categorie di utenze non domestiche.	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di eredito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night-club
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
23	Ipermercati di generi misti

La tabella fa riferimento alla classificazione prevista dal DPR 158 DEL 27 Aprile 1999 per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti con la creazione di ulteriori due categorie (la 22 e la 23) alle quali verranno applicati i coefficienti previsti per tali categorie nei comuni sopra i 5000 abitanti.